



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 483

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione delle nuove misure attuative dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. come da ultimo modificato.

Il giorno **23 Marzo 2018** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., di seguito denominato Regolamento, sono state emanate le disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”. In esso sono stati disciplinati, tra gli altri, i criteri ed i requisiti per il riconoscimento dei soggetti certificatori energetici.

Con l’art. 7 del Regolamento era stato stabilito che il rilascio delle certificazioni energetiche fosse svolto da soggetti abilitati da organismi riconosciuti dalla Provincia. Il medesimo articolo aveva previsto inoltre che gli organismi di abilitazione operassero secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e che i rapporti tra organismi e Provincia fossero regolati da specifica convenzione. In attuazione di tale articolo, la Giunta provinciale, con la propria deliberazione n. 2446 del 16 ottobre 2009, aveva approvato i criteri e le modalità di riconoscimento degli organismi di abilitazione dei certificatori energetici, lo schema di convenzione tra l’Agenzia provinciale per l’energia (oggi Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia) e gli organismi suddetti, i criteri e le modalità di gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati nonché l’entità delle tariffe per l’accreditamento dei certificatori energetici. In data 3 febbraio 2010 era stata quindi sottoscritta con l’Agenzia provinciale per l’energia la convenzione per il riconoscimento del primo organismo di abilitazione dei certificatori energetici, denominato Odatech e strutturato come unità operativa indipendente ed autonoma all’interno del Distretto Tecnologico Trentino per l’Energia e l’Ambiente - Habitech. Odatech si configura attualmente come l’unico organismo operativo in Provincia di Trento. Dal 2010 Odatech ha accreditato più di 1000 certificatori energetici ed ha contribuito in maniera proficua alla diffusione della certificazione energetica in Trentino.

In conseguenza dell’aggiornamento delle disposizioni europee e nazionali in materia di efficienza energetica degli edifici (direttiva europea 2010/31/UE e legge nazionale di recepimento l. 90/2013), il Regolamento provinciale è stato modificato con la deliberazione di Giunta n. 162 del 12 febbraio 2016 e, di recente, con il decreto del Presidente della Provincia del 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.. Le modifiche introdotte hanno riguardato, tra le altre, le disposizioni dell’art. 7, inerente gli organismi di accreditamento (ex organismi di abilitazione) dei certificatori energetici.

L’art. 7, come aggiornato, conferma che i rapporti tra la Provincia e l’organismo siano regolati tramite convenzione, secondo uno schema approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale è tenuta altresì a definire i criteri e le modalità di riconoscimento degli organismi, lo schema di un codice deontologico secondo cui l’organismo gestisce i rapporti con i certificatori, i criteri di gestione dell’elenco dei soggetti certificatori nonché lo schema delle informazioni da pubblicare online sulle competenze e sull’esperienza professionale dei certificatori iscritti nell’elenco. L’art. 7 definisce infine i compiti degli organismi di accreditamento, tra i quali rientrano anche le verifiche ed i controlli sugli attestati di prestazione energetica. Per la copertura delle spese necessarie allo svolgimento di queste attività, l’articolo prevede la fissazione di oneri di iscrizione nell’elenco dei soggetti certificatori e di oneri per il servizio di compilazione e rilascio per via telematica delle certificazioni energetiche.

Viste le modifiche apportate all’art. 7, che rivedono in parte le disposizioni inerenti gli organismi di accreditamento, nonché gli aggiornamenti della normativa nazionale in materia di certificazione energetica, in particolare quelli inerenti le attività di controllo sugli attestati, è emersa la necessità di aggiornare quanto precedentemente approvato con la deliberazione di Giunta provinciale n. 2446/2009. Con il presente provvedimento si intende quindi procedere a tale aggiornamento e, a tal fine, si propone l’approvazione dei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della deliberazione:

- a) l'Allegato A, concernente i criteri e le modalità di riconoscimento degli organismi di accreditamento dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche;
- b) l'Allegato B, concernente lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'organismo e la Provincia;
- c) l'Allegato C, concernente lo schema di codice deontologico secondo cui l'organismo gestisce i rapporti con i soggetti certificatori iscritti nell'elenco da questi detenuto;
- d) l'Allegato D, concernente la fissazione dell'entità delle tariffe per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori e per l'emissione per via telematica degli attestati di prestazione energetica;
- e) l'Allegato E, concernente i criteri e le modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati e lo schema delle informazioni sulle competenze e sull'esperienza professionale dei certificatori da riportare nell'elenco pubblicato online.

L'approvazione di tali allegati implica la necessità di abrogare la succitata delibera n. 2446/2009 comprensiva degli allegati A, B, C ed E rimasti in vigore, rammentando che l'allegato D è già stato abrogato con la delibera n. 1750/2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2446 del 16 ottobre 2009;
- visto l'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di approvare gli Allegati A, B, C, D ed E come descritti in premessa, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre che la deliberazione n. 2446 del 16 ottobre 2009, comprensiva degli allegati A, B, C ed E, sia abrogata dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 3) di stabilire che alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all'Allegato B provveda il Dirigente dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia;
- 4) di stabilire che le convenzioni in atto, sottoscritte ai sensi della deliberazione di Giunta

provinciale n. 2446 del 16 ottobre 2009, non perdano efficacia fino alla data di sottoscrizione di nuove convenzioni stipulate secondo lo schema dell'Allegato B parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

- 5) di stabilire che le modifiche che non alterano la natura degli allegati approvati con il presente provvedimento possano essere apportate con determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a carico del Bilancio provinciale;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A) - criteri e modalità riconoscimento OdA

002 Allegato B) - schema di convenzione

003 Allegato C) - schema di codice deontologico

004 Allegato D) - fissazione tariffe

005 Allegato E) - modalità gestione elenco soggetti certificatori

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato A)

Criteri e modalità di riconoscimento degli Organismi di Accreditamento dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO

Gli Organismi di Accreditamento (di seguito indicati in acronimo “OdA”) che intendono operare ai sensi della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e s.m.i. e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i. “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”, di seguito denominato anche “Regolamento”, sono riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento qualora svolgano i compiti e le attività previsti dalle norme provinciali sopra richiamate, con i criteri e le modalità riportate di seguito e nella convenzione prevista dal Regolamento. L’OdA è formalmente riconosciuto con la stipula della convenzione con la Provincia autonoma di Trento. Il riconoscimento è subordinato in particolare all’impegno da parte dell’OdA di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia.

1. Compiti ed attività

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, l’OdA svolge obbligatoriamente le seguenti attività:

- a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 8, c. 1 del Regolamento, e iscrizione nell’elenco dei soggetti certificatori;
- b) costituzione, gestione, pubblicazione ed aggiornamento periodico dell’elenco dei soggetti certificatori accreditati;
- c) predisposizione e mantenimento di un portale informatico dedicato alla compilazione e rilascio per via telematica degli attestati di prestazione energetica secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente nonché alla pubblicazione dell’elenco di cui alla lettera b);
- d) controllo sui certificati energetici e sull’operato dei soggetti certificatori, da eseguire secondo le modalità di cui al paragrafo 4 e secondo le disposizioni definite nel codice deontologico;
- e) promozione di attività formative ed aggiornamento dei soggetti certificatori;
- f) rilascio della targa energetica.

Per lo svolgimento delle attività di competenza, l'OdA si avvale di procedure e tecnologie che assicurino la massima semplificazione ed informatizzazione.

Al fine di agevolare la costituzione ed il mantenimento del catasto provinciale per le certificazioni energetiche e l'attuazione di un monitoraggio sull'impatto della certificazione energetica nel mercato edilizio, il portale informatico di cui alla lettera c) consente l'invio, per via telematica, delle certificazioni rilasciate dai propri iscritti all'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ed al comune di competenza. L'OdA garantisce che il portale venga mantenuto costantemente aggiornato secondo gli sviluppi della normativa di settore. La procedura di rilascio degli attestati attraverso il portale deve essere quanto più possibile automatizzata, in maniera tale da ridurre al minimo le operazioni di inserimento manuale dei dati da parte del certificatore.

A fronte di tale attività, l'OdA può richiedere al soggetto certificatore la corresponsione di un apposito compenso.

L'OdA può svolgere eventuali altre attività in aggiunta alle precedenti elencate, purché non confliggano con i principi di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse.

2. Requisiti

L'OdA opera in conformità alla Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguano la certificazione delle persone", intendendo nel caso in questione il termine "certificazione" come equivalente al termine "accreditamento" usato nella norma provinciale.

Della Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024 si richiamano in particolare i seguenti principi.

2.1. Organismo di Accredimento

Le politiche e le procedure dell'OdA e la loro gestione devono essere giuste ed eque nei confronti di tutti i candidati; l'OdA non deve utilizzare procedure al fine di ostacolare o proibire l'accesso all'accreditamento da parte dei richiedenti. L'OdA deve definire politiche e procedure per rilasciare, mantenere e rinnovare l'accreditamento richiesto, per sospenderlo o revocarlo, e per estendere o ridurre lo scopo dell'accreditamento stesso, nel rispetto delle norme vigenti e del codice deontologico.

L'OdA deve limitare i requisiti, la valutazione e la decisione sull'accreditamento a quelle materie specificatamente collegate con il campo di azione dell'accreditamento richiesto.

2.2 Struttura Organizzativa

L'OdA deve essere strutturato in modo tale da dare fiducia alle parti interessate per quanto attiene alla sua competenza, imparzialità ed integrità morale. In particolare, l'OdA:

- a) deve essere indipendente e imparziale nei confronti dei richiedenti e delle persone accreditate;
- b) deve essere responsabile delle proprie decisioni relative al rilascio, mantenimento, rinnovo, sospensione e revoca dell'accreditamento;
- c) deve identificare la direzione (gruppo o persona) che deve avere l'intera responsabilità di:
 - 1) valutazione, accreditamento e sorveglianza;
 - 2) formulazione di politiche relative alle attività dell'OdA;
 - 3) decisioni sull'accreditamento;
 - 4) applicazione delle sue politiche e delle sue procedure;
 - 5) finanze dell'OdA;
 - 6) delega di poteri decisionali ai vari comitati o individui per svolgere, per suo conto, attività definite;
- d) deve avere documenti che dimostrino il suo stato giuridico o come facente parte di una entità giuridica.

L'OdA deve nominare un "Comitato di schema" che deve essere responsabile dello sviluppo e mantenimento dello Schema di accreditamento. Il Comitato deve rappresentare in modo equo e giusto gli interessi di tutte le parti significativamente interessate, senza che predominino singoli interessi. Il Comitato di schema ha l'incarico di supportare la fase di accreditamento, eventuali controversie e contenziosi.

L'OdA deve nominare inoltre un "Consiglio di indirizzo", a cui partecipano, tra gli altri, i rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti che hanno sottoscritto l'accordo per la costituzione dell'OdA. Il Consiglio di indirizzo coordina l'operato dell'OdA al fine del suo miglioramento continuo e si esprime sull'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti.

L'OdA deve:

- a) avere le risorse umane e finanziarie necessarie per svolgere le attività previste al paragrafo 1 e per coprirne i relativi costi;
- b) avere politiche e procedure che tengano distinto l'accreditamento delle persone da ogni altra attività;
- c) assicurare che le attività di enti collegati ad esso non compromettano la riservatezza e l'imparzialità dell'accreditamento e dell'esercizio di ogni altra funzione che ad esso compete.

L'OdA deve definire politiche e procedure per la risoluzione dei ricorsi e dei reclami ricevuti in merito alle attività di competenza; queste politiche e procedure devono assicurare che i ricorsi e i reclami siano risolti in modo equo.

L'OdA deve avvalersi di un numero adeguato di persone in possesso della necessaria istruzione, formazione professionale, conoscenza tecnica ed esperienza per svolgere le funzioni relative al tipo, ambito e volume del lavoro svolto, sotto una direzione responsabile.

Il personale impiegato dall'OdA, in particolare, deve essere in grado di assicurare lo svolgimento delle attività di verifica sui certificati energetici secondo le modalità previste dal paragrafo 4.

È fatto divieto al personale impiegato dall'OdA di svolgere contestualmente l'attività di certificatore energetico per gli edifici ubicati all'interno del territorio provinciale.

2.3 Sviluppo e mantenimento dello Schema di accreditamento.

L'OdA deve definire i metodi ed i meccanismi da utilizzare per valutare la competenza dei candidati.

L'OdA deve definire un processo per lo sviluppo ed il mantenimento di uno Schema di accreditamento che includa la revisione e la validazione dello schema da parte del Comitato di schema.

L'OdA deve dare debita notizia ai rappresentanti del Comitato di schema in merito ad ogni variazione dei requisiti per l'accreditamento.

Sentito il parere del Comitato di schema, l'OdA deve verificare che ciascun soggetto accreditato soddisfi i nuovi requisiti entro un periodo di tempo ragionevole per l'OdA.

I criteri a fronte dei quali viene valutata la competenza di un soggetto devono essere quelli definiti dall'OdA in accordo con la norma tecnica UNI CEI sopra citata e le altre normative nazionali e provinciali vigenti.

2.4 Sistema di gestione

L'OdA deve utilizzare un sistema di gestione che sia documentato e che copra tutti i requisiti della Norma tecnica UNI CEI sopra richiamata. L'OdA deve avere in funzione sistemi di controllo della documentazione, di audit interni e del riesame della direzione, ivi comprese le disposizioni per il miglioramento continuo e per le azioni correttive e preventive.

2.5 Registrazioni

L'OdA deve mantenere un sistema di registrazione adatto alle sue particolari realtà e conforme alla legislazione applicabile. Le registrazioni devono dimostrare che il processo di accreditamento è stato efficacemente soddisfatto.

Le registrazioni devono essere identificate, gestite ed eliminate in modo tale da assicurare l'integrità del processo e la riservatezza dell'informazione. Le registrazioni devono essere conservate per un idoneo periodo di tempo atto a dimostrare il permanere della fiducia per almeno un ciclo completo di accreditamento.

2.6 Riservatezza e sicurezza

L'Oda, attraverso impegni di riservatezza legalmente efficaci, deve mantenere riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle sue attività. Questi impegni devono riguardare tutte le persone che lavorano all'interno dell'organismo, compresi i membri del Comitato di schema e del Consiglio di indirizzo e degli organismi esterni o le persone che operano per suo conto.

3. Gestione dell'elenco dei soggetti certificatori

L'Oda gestisce gli elenchi dei soggetti certificatori accreditati in conformità alle indicazioni stabilite dalla Provincia autonoma di Trento.

Gli elenchi dei soggetti certificatori accreditati, nel rispetto delle esigenze di tutela della privacy, sono pubblici.

L'elenco dei certificatori iscritti è conservato presso l'Oda e reso disponibile alla consultazione, anche sul proprio sito web.

Copia dell'elenco è trasmesso dall'Oda ai rispettivi Ordini/Collegi professionali per gli usi consentiti dalla legge.

4. Gestione dei controlli

L'Oda provvede ad istituire un sistema di controlli sulle certificazioni emesse e sull'attività dei soggetti certificatori, in grado di verificare la correttezza e completezza dei dati esposti e delle procedure utilizzate. L'Oda assicura che il sistema dei controlli sia svolto in maniera trasparente e non discriminatoria.

L'Oda definisce e riporta all'APRIE la metodologia per l'effettuazione dei controlli prevedendo un'articolazione su tre livelli:

1. controlli di primo livello: accertamento documentale eseguito sul 100% dei certificati emessi;
2. controlli di secondo livello: verifica approfondita in cui vengono valutate la congruità e la coerenza dei dati di progetto con la metodologia di calcolo ed i risultati espressi;
3. verifiche con ispezione delle opere o dell'edificio.

I controlli di cui al punto 2 e al punto 3 riguardano i certificati risultati anomali a seguito del controllo di primo livello nonché anche un campione dei certificati risultati idonei, privilegiando nella selezione del campione i certificati contraddistinti dalle classi energetiche più efficienti.

La somma dei controlli di cui al punto 2 e al punto 3 deve riguardare almeno il 2% dei certificati validati nell'anno di riferimento.

5. Convenzione tra Organismo di Accreditamento e Provincia autonoma di Trento

Ai sensi del Regolamento, i rapporti fra OdA e Provincia autonoma di Trento sono regolati da apposita convenzione sottoscritta dalle parti e redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta provinciale.

Allegato B)

Schema di convenzione fra l'APRIE e gli Organismi di Accreditamento dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche

CONVENZIONE

per il riconoscimento degli Organismi di Accreditamento, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.

tra

l'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia, in seguito indicata in acronimo "APRIE", con sede in Trento, via _____ n. _____, Codice Fiscale 00337460224, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente e legale rappresentante;

e

_____, con sede legale in _____, via, _____ Codice Fiscale e Partita IVA _____, in seguito indicato in acronimo "_____", rappresentato da _____, nato il _____ a _____, nella qualità di legale rappresentante.

Premesso che:

- a) il titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" prevede disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato;
- b) in particolare l'art. 84 della legge provinciale n. 1 del 2008 disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, in attuazione della direttiva 2010/31/UE e in coerenza con le disposizioni statali in materia;
- c) con le "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i., di seguito denominato "Regolamento", previste dall'art. 89 della legge provinciale n. 1 del 2008, sono disciplinati, tra l'altro, i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica, i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione;

- d) l'art. 7 del Regolamento dispone che il rilascio delle certificazioni energetiche sia svolto da soggetti specificatamente accreditati da Organismi riconosciuti dalla Provincia, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; lo stesso articolo prevede anche che i rapporti tra l'Organismo e la Provincia siano regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;
- e) con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta provinciale ha delegato il Dirigente dell'APRIE a stipulare la citata convenzione con l'Organismo di Accreditamento, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e della deliberazione n. 2440 di data 29 dicembre 2016, secondo lo schema di convenzione contenuto nell'Allegato B;
- f) con la medesima deliberazione la Giunta provinciale ha approvato, all'Allegato A, i criteri e le modalità di riconoscimento degli Organismi di Accreditamento, all'Allegato C, lo schema di codice deontologico secondo cui l'Organismo gestisce i rapporti con i soggetti certificatori iscritti nell'elenco da questi detenuto, all'Allegato D, l'entità delle tariffe per l'accreditamento dei soggetti certificatori e per l'emissione per via telematica degli attestati di prestazione energetica, all'Allegato E, i criteri e le modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati e lo schema delle informazioni sulle competenze ed esperienza professionale dei certificatori da riportare nell'elenco pubblicato online,

ciò premesso, si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Riconoscimento -

L'APRIE riconosce, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme vigenti e dalla presente convenzione, _____ come Organismo di Accreditamento ai sensi del Regolamento.

Articolo 2 - Attività -

_____ svolge obbligatoriamente le seguenti attività:

- a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 8, c. 1 del Regolamento, e iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori;
- b) costituzione, gestione, pubblicazione ed aggiornamento periodico dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati;

- c) predisposizione e mantenimento di un portale informatico dedicato alla compilazione e rilascio per via telematica degli attestati di prestazione energetica secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente nonché alla pubblicazione dell'elenco di cui alla lettera b);
- d) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire secondo le modalità di cui all'articolo 5 e secondo le disposizioni definite nel codice deontologico allegato alla presente convenzione;
- e) promozione di attività formative ed aggiornamento dei soggetti certificatori;
- f) rilascio della targa energetica;
- g) invio, per via telematica, delle certificazioni rilasciate dai propri iscritti all'APRIE e al Comune di competenza, secondo le modalità tecniche che saranno indicate, con l'obiettivo di uniformare gli schemi e i protocolli di comunicazione.

_____ potrà svolgere altre eventuali attività in aggiunta alle precedenti elencate, purché non in contrasto con i principi di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse che ne informano l'operato.

Articolo 3 - Requisiti -

_____ opera in conformità ai criteri e modalità di riconoscimento degli Organismi di Accreditamento dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche, nonché agli altri criteri e modalità in quanto pertinenti, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. _____ di data _____.

Articolo 4 - Modalità operative -

Per lo svolgimento delle attività di competenza, _____ si avvale di procedure e tecnologie che assicurino la massima semplificazione e informatizzazione, ivi compresa la predisposizione e il mantenimento di un portale informatico di supporto alle trasmissioni telematiche dei certificati energetici ed alla pubblicizzazione degli elenchi dei certificatori nonché ad altre attività tecnico-amministrative di interesse.

Per svolgere le funzioni che ad esso competono, con particolare riferimento alle attività di verifica sui certificati energetici, _____ si avvale di un numero adeguato di persone in possesso della necessaria istruzione, formazione professionale, conoscenza tecnica ed esperienza.

Articolo 5 - Obblighi -

Il riconoscimento di _____ come OdA comporta, tra l'altro, l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) l'effettuazione dei controlli sui certificati energetici; _____ si impegna ad effettuare un controllo documentale sul 100% dei certificati emessi dai soggetti certificatori iscritti nel proprio elenco e ad effettuare verifiche approfondite sulla congruità e coerenza dei dati di progetto con la metodologia di calcolo ed i risultati espressi e/o verifiche con ispezione delle opere o dell'edificio sul 2% dei certificati emessi dai soggetti certificatori iscritti nel proprio elenco;
- b) la trasmissione all'APRIE di un documento operativo che descriva le modalità di effettuazione dei controlli di cui alla lettera a);
- c) l'effettuazione dei controlli dei soggetti certificatori; _____ si impegna ad operare in maniera proattiva per monitorare la conformità delle persone accreditate con le prescrizioni attinenti lo Schema di accreditamento;
- d) la trasmissione all'APRIE e ai relativi Ordini/Collegi professionali di appartenenza dei provvedimenti di sospensione o di cancellazione dei soggetti certificatori dall'elenco;
- e) la trasmissione all'APRIE di una relazione semestrale sulle attività svolte, con particolare riguardo ai controlli sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, dettagliando le verifiche effettuate a dimostrazione del rispetto di quanto previsto alla lettera a).

Articolo 6 - Allegati -

La presente Convenzione contiene in allegato:

- a) la descrizione dello status giuridico di _____, della direzione responsabile, della struttura organizzativa;
- b) la descrizione dettagliata del processo di accreditamento, i diritti dei richiedenti e i doveri delle persone accreditate, ivi comprese le procedure e condizioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO in accordo con lo Schema di accREDITAMENTO;
- c) lo schema di accordo da sottoscrivere tra _____ e il soggetto accreditato;
- d) lo schema di certificato rilasciato ai soggetti accreditati;
- e) il Codice deontologico.

Ogni variazione successiva alla documentazione sopra elencata dovrà essere preventivamente comunicata all'APRIE la quale ne verifica la conformità ed esprime, entro 30 giorni, il proprio parere motivato.

Articolo 7 - Decorrenza e durata -

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e, trattandosi di prestazione ad esecuzione continuativa, ha una durata massima di nove anni.

Articolo 8 - Revoca -

Il riconoscimento di _____ è revocato in qualsiasi momento qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell'esercizio della funzione demandata o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento.

Articolo 9 - Imposta di bollo -

Le spese relative alla stipulazione delle presente convenzione vengono assunte a carico di _____.

Articolo 10 - Foro competente -

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione le parti stabiliscono la competenza in via esclusiva del Foro di Trento.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento, in data _____

per l'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia

Il Dirigente - _____

per _____

Il Legale Rappresentante - _____

Allegato C)

Schema di codice deontologico per la gestione dei rapporti tra l'Organismo di Accreditamento ed i certificatori iscritti nell'elenco

Ai sensi dell'art. 7, c. 4 del Regolamento, la gestione dei rapporti tra l'Organismo di Accreditamento ed i certificatori iscritti nell'elenco da questi detenuto è strutturata in funzione di un codice deontologico con cui si disciplinano, fra gli altri, anche i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'elenco.

La sottoscrizione del codice deontologico è un requisito imprescindibile per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti facenti richiesta.

Il codice deontologico adottato dall'OdA, allegato alla convenzione da questi sottoscritta, può prevedere delle variazioni rispetto allo schema di seguito riportato. Le eventuali variazioni apportate dall'OdA devono comunque essere tali da non alterare la natura dei contenuti del presente schema.

SCHEMA DI CODICE DEONTOLOGICO

1. Principi generali

1. L'attività di certificatore energetico è esercitata da tecnici e soggetti accreditati in possesso dei titoli e requisiti prescritti dalle norme di tempo in tempo vigenti.
2. I soggetti accreditati sono tenuti ad operare nel pieno rispetto delle norme vigenti, delle regole deontologiche dei rispettivi ordinamenti professionali e delle disposizioni del presente Codice deontologico e ad agire rispettando le specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente a ciascun soggetto accreditato. Qualora un soggetto accreditato non sia in grado di coprire tutti gli ambiti rilevanti di un incarico di certificazione egli è tenuto ad agire unitamente ad altro tecnico accreditato, in modo che il gruppo così formato assicuri la copertura di tutti gli ambiti professionali rilevanti.
3. Ogni certificatore energetico iscritto all'elenco gestito dall'OdA esercita la propria attività con diligenza, competenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei committenti, dei colleghi e dei terzi con cui si relaziona, oltre che dell'OdA stesso. È altresì tenuto ad evitare situazioni di incompatibilità dalle quali potrebbero derivare dubbi sull'obiettività del proprio operato o causare interferenze tra il proprio interesse e quello del committente.
4. Ogni certificatore energetico sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente.

5. Ogni certificatore energetico provvede al proprio costante aggiornamento professionale con l'obiettivo di migliorare le proprie abilità e si dota dei mezzi necessari per assolvere le attività richieste in modo completo e puntuale, garantendo la sicurezza e la conservazione dei dati e dei documenti relativi a ciascun incarico.
6. Nella propria attività il certificatore deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali ed al minimo spreco delle fonti energetiche.
7. Ogni certificatore energetico è tenuto a commisurare il proprio compenso professionale alle attività specifiche che gli vengono richieste. Nella determinazione del proprio compenso il certificatore tiene conto, fra l'altro, dell'attività richiesta e delle spese vive da sostenere.
8. Il certificatore energetico conserva tutti i dati e i documenti relativi agli incarichi assunti per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di emissione di ciascun attestato di prestazione energetica.

2. Rapporti con l'Oda

1. Ogni certificatore energetico iscritto all'elenco gestito dall'Oda ha l'obbligo di leale collaborazione con i relativi organi interni (Comitato di schema, Consiglio di indirizzo, _____), dovendo corrispondere tempestivamente alle richieste di chiarimenti e di informazioni, nonché comparendo davanti agli stessi in caso di citazione.
2. Il certificatore energetico si adegua alle deliberazioni assunte dal Comitato di Schema e dal Consiglio di indirizzo.
3. Nello svolgimento della propria attività professionale il certificatore è tenuto a non porre in essere comportamenti che causino discredito all'Oda, né a prestare dichiarazioni che siano o possano essere considerate ingannevoli e/o che non siano autorizzate dall'Oda.

3. Rapporti con i colleghi

1. Il certificatore deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi.
2. Il certificatore che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo averlo comunicato tempestivamente al collega sostituito.
3. Per nessuna ragione e in nessun caso il certificatore energetico deve attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri.

4. Incompatibilità

1. Il certificatore si impegna ad agire in modo indipendente e assicurando la propria imparzialità di giudizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ravvisano delle condizioni di incompatibilità nei seguenti casi:

- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
 - esercizio dell'attività di certificatore in contrasto con norme specifiche che lo vietino.
2. Il certificatore non può svolgere attività di certificazione nei casi, individuati dalla normativa provinciale e nazionale vigente, in cui venga mena la condizione di assenza di conflitto di interessi e non sia garantita l'imparzialità ed indipendenza del suo giudizio.
 3. Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di sottomissione a richieste del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.

5. Sanzioni disciplinari

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice deontologico il Consiglio di indirizzo dell'OdA applica, previa garanzia di contraddittorio con il professionista interessato, una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione e cancellazione dall'elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco è sospesa qualora l'OdA accerti violazioni al codice deontologico adottato o all'accordo sottoscritto dal soggetto accreditato. La sospensione è disposta motivatamente dal responsabile dell'OdA, da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno. Avverso la sospensione è ammesso il ricorso al Comitato di schema nominato dall'OdA. L'iscrizione nell'elenco può essere altresì sospesa nei casi previsti dalle vigenti norme provinciali in materia di certificazione energetica.
3. L'iscrizione nell'elenco è cancellata qualora l'OdA abbia accertato gravi violazioni al codice deontologico adottato o all'accordo sottoscritto dal soggetto accreditato, gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per l'accreditamento, ivi compreso il mancato pagamento della tariffa di iscrizione, nei casi in cui la stessa è dovuta. Avverso la cancellazione è ammesso il ricorso al Comitato di schema nominato dall'OdA. L'iscrizione nell'elenco può essere altresì cancellata nei casi previsti dalle vigenti norme provinciali in materia di certificazione energetica.
4. In caso di applicazione delle sanzioni di sospensione o cancellazione dall'elenco, il certificatore energetico interrompe immediatamente l'utilizzo di ogni riferimento all'accreditamento e, in caso di revoca del medesimo, è tenuto a restituire attestati ed ogni altra documentazione rilasciata dall'OdA.
5. Le sanzioni disciplinari emesse dai rispettivi Ordini e/o Collegi professionali sono tempestivamente comunicate dal professionista al responsabile dell'OdA, il quale ne informerà

il Comitato di schema ed il Consiglio di indirizzo. Il Consiglio di indirizzo tiene conto dei provvedimenti applicati dagli Ordini e Collegi professionali e valuta di volta in volta l'opportunità di eventuali sanzioni.

Allegato D)

Fissazione dell'entità delle tariffe per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori e per l'emissione per via telematica degli attestati di prestazione energetica

Ai sensi dell'art. 7, c. 7 del Regolamento, sono definite l'entità delle tariffe per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori e l'entità delle tariffe per l'emissione telematica degli attestati attraverso il portale informatico degli Organismi di Accreditamento - OdA. I soggetti certificatori che risultano iscritti ad Ordini e Collegi professionali sono esentati dal pagamento della tariffa di iscrizione all'elenco.

La tariffa per l'iscrizione all'elenco è fissata autonomamente dall'OdA, all'interno dei seguenti valori minimi e massimi:

- Persone fisiche:
 - Valore minimo: 80.00 €
 - Valore massimo: 200.00 €
- Enti, organismi, società:
 - Valore minimo: 200.00 €
 - Valore massimo: 500.00 €

La tariffa per l'iscrizione viene versata all'OdA a cadenza annuale.

La tariffa per l'emissione telematica degli attestati è fissata autonomamente dall'OdA, all'interno dei seguenti valori minimi e massimi:

- Valore minimo: 30.00 €
- Valore massimo: 45.00 €

Gli importi sopra indicati si intendono comprensivi di IVA.

Allegato E)

Criteri e modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati e schema delle informazioni sulle competenze e sull'esperienza professionale dei certificatori da riportare nell'elenco pubblicato online

L'iscrizione negli elenchi dei soggetti certificatori presso gli Oda è vincolante per l'esercizio dell'attività di certificatore energetico degli edifici. Tale requisito deve permanere per tutto il periodo per il quale si intende esercitare la suddetta attività, in particolare deve risultare al momento della sottoscrizione del certificato energetico.

CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ACCREDITATI

Le modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati sono stabilite come di seguito.

1. Domanda di iscrizione

L'Oda deve fornire una descrizione del processo di accreditamento e la documentazione contenente i requisiti per ottenerlo, i diritti dei richiedenti ed i doveri dei soggetti accreditati che comprendano un codice deontologico. L'Oda deve richiedere che le domande di iscrizione nell'elenco dei certificatori, firmate dal richiedente, siano complete di:

- a) una dichiarazione in cui il soggetto accetta di conformarsi ai requisiti necessari per l'accreditamento e di fornire qualsiasi informazione necessaria per la valutazione;
- b) informazioni generali sul richiedente: nome e cognome, indirizzo e altre informazioni richieste per identificare il soggetto, tra cui quelle relative alla sua competenza ed esperienza professionale.

2. Valutazione

L'Oda deve esaminare la domanda di iscrizione per confermare che:

- a) l'Oda è in grado di rilasciare l'accreditamento richiesto;
- b) il richiedente è in possesso degli appropriati titoli di studio e formazione previsti dalle norme provinciali e dallo Schema di accreditamento.

L'Oda deve avvalersi di procedure di "reporting" per garantire che lo svolgimento e i risultati della valutazione siano documentati in modo chiaro e appropriato.

3. Decisione sull'accreditamento

La decisione sull'accreditamento deve essere presa unicamente dall'OdA in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di accreditamento.

L'OdA deve fornire un attestato a tutti i soggetti accreditati.

L'attestato può avere forma di lettera, di tessera o altra forma, firmato o autorizzato dal responsabile dell'OdA.

Questi attestati devono contenere come minimo i seguenti dati:

- a) il nome e cognome del soggetto accreditato e un unico numero di iscrizione;
- b) il nome dell'OdA;
- c) il riferimento alla norma o altri documenti relativi alle competenze, su cui l'accreditamento è basato;
- d) lo scopo dell'accreditamento, incluse le condizioni di validità e le limitazioni;
- e) l'effettiva data di accreditamento.

4. Sorveglianza

L'OdA deve definire un processo di sorveglianza proattiva per monitorare la conformità dei soggetti accreditati con le prescrizioni attinenti dello Schema di accreditamento e confermare che il soggetto accreditato continui a mantenere la competenza richiesta.

L'OdA deve avere procedure e condizioni per il mantenimento dell'accreditamento in accordo con lo Schema di accreditamento. Le condizioni devono essere adeguate ad assicurare che ci sia una valutazione imparziale al fine di confermare che il soggetto accreditato continui a mantenere la competenza richiesta.

5. Uso degli attestati

L'OdA deve richiedere che il soggetto accreditato firmi un accordo per:

- a) osservare le prescrizioni rilevanti per l'accreditamento;
- b) inoltrare reclami riguardanti l'accreditamento, esclusivamente con riferimento allo scopo per cui l'accreditamento è stato rilasciato;
- c) non usare l'accreditamento in modo tale da arrecare discredito all'OdA e non fare alcuna dichiarazione riguardante l'accreditamento che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata da parte dell'OdA;
- d) interrompere l'utilizzo di ogni riferimento all'accreditamento o all'OdA e restituire qualsiasi attestato rilasciato dall'OdA a seguito di sospensione o revoca dell'accreditamento;

e) non usare l'accreditamento in modo ingannevole.

Gli usi inappropriati dell'accreditamento devono essere sanzionati tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca del medesimo e, ove appropriate, anche azioni legali.

6. Sospensione

L'iscrizione negli elenchi dei soggetti accreditati è sospesa qualora l'OdA accerti violazioni al codice deontologico adottato o all'accordo sottoscritto dal soggetto accreditato. La sospensione è disposta motivatamente dal responsabile dell'OdA, da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno. Avverso la sospensione è ammesso il ricorso al Comitato di schema nominato dall'OdA.

L'iscrizione negli elenchi può essere altresì sospesa nei casi previsti dalle vigenti norme provinciali in materia di certificazione energetica.

7. Cancellazione

L'iscrizione negli elenchi dei soggetti accreditati è cancellata qualora l'OdA abbia accertato gravi violazioni al codice deontologico adottato o all'accordo sottoscritto dal soggetto accreditato, gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per l'accreditamento, ivi compreso il mancato pagamento della tariffa di iscrizione, nei casi in cui la stessa è dovuta. Avverso la cancellazione è ammesso il ricorso al Comitato di schema nominato dall'OdA.

L'iscrizione negli elenchi può essere altresì cancellata nei casi previsti dalle vigenti norme provinciali in materia di certificazione energetica.

8. Comunicazioni

Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di competenza, l'OdA comunica all'APRIE i provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 6) e 7) e, per opportuna conoscenza, agli Ordini/Collegi professionali di appartenenza.

SCHEMA DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE ONLINE SULLE COMPETENZE E SULL'ESPERIENZA PROFESSIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI

Ai sensi dell'art. 7, c. 6 del Regolamento, l'elenco dei certificatori pubblicato online sul sito dell'OdA riporta informazioni relative alla competenza ed all'esperienza professionale dei soggetti in esso iscritti.

Le informazioni pubblicate forniscono elementi utili all'utente finale per la scelta del certificatore e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardano:

- il titolo di studio del certificatore;
- l'eventuale iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale;
- il Comune in cui è ubicato lo studio professionale;
- la frequenza, con il superamento dell'esame finale, di eventuali corsi di formazione per certificatori energetici, erogati ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Provincia del 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg., come vigente sino al 12 aprile 2016 o ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;
- il curriculum vitae;
- la frequenza, con il superamento dell'eventuale esame finale, di corsi di formazione in materie attinenti, quali ad esempio: l'edilizia sostenibile, le certificazioni di sostenibilità ambientale, ecc.